

Civile Ord. Sez. L Num. 17610 Anno 2020

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: CAVALLARO LUIGI

Data pubblicazione: 24/08/2020

ORDINANZA

sul ricorso 28794-2014 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CESARE BECCARIA 29 presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,
LELIO MARITATO;

- ricorrente -

contro

2020

263

SPIGA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso lo studio
dell'avvocato GABRIELE DE PAOLA, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato NICOLA LA ROCCA;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 508/2014 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 27/05/2014 R.G.N. 375/2013.



RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 27.5.2015, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito dell'INPS per contributi dovuti da Carlo Spiga alla Gestione separata nell'anno 2004; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Carlo Spiga ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 2, commi 26 ss., l. n. 335/1995, 10, 13 e 18, d.lgs. n. 241/1997, 17, commi 1-2, d.P.R. n. 435/2001, 2, comma 1, d.P.R. n. 322/1998, 36-bis, comma 2°, lett. f), e 36-ter, d.P.R. n. 600/1973, per avere la Corte di merito ritenuto la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, nonostante che le peculiarità che presiedono all'accertamento dell'obbligazione contributiva e al suo successivo adempimento impediscano che il diritto alla riscossione possa essere esercitato anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi;

che il motivo è infondato, essendosi chiarito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (così Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019);



che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22.1.2020.

IL PRESIDENTE

Antonio Manna

l
Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

Il Funzionario Giudiziario



Corte di Cassazione - copia non ufficiale